RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 71

Consigli distrettuali di disciplina

Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense. Il consiglio distrettuale di disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale, ed e' composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo. Ciascun consiglio dell'ordine elegge due consiglieri per i consigli dell'ordine composti da cinque membri, tre consiglieri per i consigli dell'ordine composti da sette membri, quattro consiglieri per i consigli dell'ordine composti da nove membri, cinque consiglieri per i consigli dell'ordine composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i consigli dell'ordine composti da quindici membri, sette consiglieri per i consigli dell'ordine composti da ventuno membri, e otto consiglieri per i consigli dell'ordine composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli consigli dell'ordine deve appartenere al genere meno rappresentato. Il mandato ha durata triennale. I consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente piu' di tre volte ma e' consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei tre mandati precedenti e' stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare definitiva, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui e' iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere. Il Consiglio nazionale forense disciplina con proprio regolamento l'elezione e il funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina e il procedimento.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216

Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-71-consigli-distrettuali-di-disciplina

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it